SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1998.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 1999 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

98A11245

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1999.

Anticipazione all'anno 1999 del termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e del termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il capo III del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale i soggetti titolari di partita IVA effettuano in modo unitario i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto, in particolare, l'art. 25, che, al comma 1, lettera *c),* ammette alla predetta compensazione dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e, al comma 3, prevede che i termini di cui al comma 1 possano essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuti sussistenti i presupposti organizzativi e di bilancio per anticipare all'anno 1999 il termine per ammettere alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

Ritenute parimenti sussistenti le esigenze organizzative di cui all'art. 12, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fissato all'anno 2000 dall'art. 25, comma 1, lettera *c),* dello stesso decreto legislativo, e quello per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti, fissato all'anno 2000 dall'art. 12, comma 1, lettera *b),* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, sono anticipati all'anno 1999.

Roma, 7 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

99A0117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 68.002.210 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2207/FPC del 10 gennaio 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bisceglie in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2904).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2207/FPC del 10 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1992, con la quale è stata disposta l'erogazione al comune di Bisceglie dell'onere complessivo di L. 500.000.000 al fine di consentire la rimozione del periodo incombente nel comune medesimo lungo la zona costiera in località Cala del Pantano - Grotte di Ripalta;

Vista la nota n. 9786 del 28 maggio 1998, con la quale il comune di Bisceglie dichiara un importo disponibile di L. 68.002.210 a valere sulla predetta somma di L. 500.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 68.002.210 erogata al comune di Bisceglie con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2207/FPC del 10 gennaio 1992.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0054

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 14.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1490/FPC del 5 luglio 1988 concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza igienico-sanitaria nel comune di Olbia in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 2905).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1490/FPC del 5 luglio 1988, con la quale è stata disposta l'erogazione al comune di Olbia dell'onere complessivo di L. 5.000.000.000 per l'attuazione di interventi urgenti intesi a fronteggiare l'emergenza igienico-sanitaria;

Vista la nota n. 21442 del 29 maggio 1998, con la quale il comune di Olbia dichiara un importo disponibile di L. 14.000.000 a valere sulla predetta somma di L. 5.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al comune di Olbia;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 14.000.000 erogata al comune di Olbia con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1490/FPC del 5 luglio 1988.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Olbia al capo XXX - capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità numero 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0055

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 831.890 di cui al decreto ministeriale n. 701 del 10 giugno 1988 concernente il sisma '84 per il ripristino della sorgente Ospedaletto nel comune di Vastogirardi. (Ordinanza n. 2906).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 701 del 10 giugno 1988 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Vastogirardi (Isernia) di L. 2.300.000.000, per il ripristino delle opere di captazione della sorgente Ospedaletto;

Vista la nota n. 1662 del 29 maggio 1998, con la quale il comune di Vastogirardi dichiara un importo disponibile di L. 831.890 a valere sulla predetta somma di L. 2.300.000.000;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata al comune di Vastogirardi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 831.890 a valere sull'assegnazione di L. 2.300.000.000 disposta in favore del comune di Vastogirardi con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 701 del 10 giugno 1998, per il ripristino della sorgente Ospedaletto a seguito del sisma '84;

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Vastogirardi al capo XXX - capitolo 3694, art. 5, dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al cap. 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0056

ORDINANZA 23 dicembre 1998.

Revoca della somma di L. 27.036.960 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2204 del 30 dicembre 1991 concernente interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bagnoli del Trigno. (Ordinanza n. 2907).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2204 del 30 dicembre 1991 con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'erogazione al comune di Bagnoli del Trigno (Isernia) dell'onere complessivo di lire 1.000.000.000;

Vista la nota n. 1575 del 5 giugno 1998, con la quale il comune di Bagnoli del Trigno (Isernia) dichiara un importo disponibile di L. 27.036.960 a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta disponibile sul cap. 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 27.036.960 erogata al comune di Bagnoli del Trigno (Isernia) con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2204 del 30 dicembre 1991;

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0057

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Trentino-Alto Adige, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia n. 16261 del 18 novembre 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento del predetto ufficio, nei locali già in uso all'ufficio del registro dello stesso immobile, effettuato nei giorni 23 e 24 novembre 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 1998

Regione Veneto:

conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

99A0058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 24 luglio 1997;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa mista «Vitulia» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio Bianca Lopez in data 15 novembre 1986, repertorio n. 1525, registro società n. 4493, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2398/224039;

2) società cooperativa mista «A Praya» a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea Apostolo dello Jonio, costituita per rogito notaio Rao Edda il 1º settembre 1978, repertorio n. 1699, registro società cooperative n. 2339, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1389/16919;

3) società cooperativa mista «Domani», con sede in Catanzaro, a responsabilità limitata, costituita il 22 giugno 1989 per rogito notaio Maria G. Gemini, repertorio n. 48295, registro società n. 5391, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2712/243311;

4) società cooperativa mista «A.R.F. Capocolonna», con sede in Crotone, a responsabilità limitata, costituita il 24 maggio 1955 per rogito notaio Antonio Teti, repertorio n. 28597, registro società n. 214, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 130/52533;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Bassitalia spettacolo» a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Natale Naso in data 20 agosto 1980, repertorio n. 4698, registro società n. 2668, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1667/178976;

6) società cooperativa agricola «La Rocca», con sede in Rocca di Neto, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale in data 12 settembre 1979, repertorio n. 1066, registro società n. 1138, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 1504/170797;

7) società cooperativa agricola «Agricola Umbriaticese», con sede in Umbriatico, costituita per rogito notaio Tommaso Capocasale in data 24 ottobre 1977, repertorio n. 119238, registro società n. 960, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 1311/156801;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Serviturist», con sede in Badolato, costituita per rogito notaio Edda Rao in data 2 febbraio 1989, repertorio n. 20508, registro società n. 5343, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2664/240847;

9) società cooperativa mista «Nelson Mandela», con sede in Crotone, costituita per rogito notaio Aldo Cerelli in data 3 luglio 1990, repertorio n. 112239, registro società n. 3310, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2816/248788;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Edilizia», con sede in S. Andrea Apostolo sullo Ionio, costituita per rogito notaio Edda Rao in data 12 ottobre 1977, repertorio n. 1058, registro società n. 2181, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1278/154993;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «Biscopasta», con sede in Isola Caporizzuto, costituita per rogito notaio Aldo Cerelli in data 8 aprile 1991, repertorio n. 115677, registro società n. 3436, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2888;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Primavera», con sede in Crotone, costituita per rogito notaio Guglielmina Ciliberto in data 27 novembre 1985, repertorio n. 16655, registro società n. 2274, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2337/217311;

13) società cooperativa mista «Val Sud», con sede in Guardavalle, costituita per rogito notaio Edda Rao in data 28 aprile 1987, repertorio n. 16651, registro società n. 4418, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2487/229127.

Catanzaro, 5 novembre 1998

Il direttore: PISANI

99A0070

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 de 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. n. 1368 (17 novembre 1998) del 3 novembre 1998, della Commissione centrale per le cooperative - art. 18, della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Nuova Puglia» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Finizia in data 12 febbraio 1985, repertorio n. 132332, tribunale di Foggia, registro imprese n. MP.7090, B.U.S.C. n. 3071/209315;

società cooperativa «Vittoria 88» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M. S. Romagnoli in data 3 febbraio 1988, repertorio n. 24164, tribunale di Foggia, registro imprese n. MP.9457, B.U.S.C. n. 3762/232161;

società cooperativa «La Trincea» a r.l., con sede in Ascoli Satriano, costituita per rogito notaio G. De Benedictis in data 16 luglio 1946, repertorio n. 1664, tribunale di Foggia, registro imprese n. MP.1182, B.U.S.C. n. 629/8697.

Foggia, 10 dicembre 1998

Il direttore: GONNELLA

99A0069

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, sono da ritirare complessivamente 3 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti, sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia è di tre il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande pervenute nei termini previsti per l'ammissione al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, la graduatoria è la seguente:

Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung P.P.	Sistemi di pesca
1) Coop. Pesc. Unione Esercenti Pesca S. Francesco d'Assisi di Torre Annunziata	1 CS 986	20 maggio 1986	9,98	220	12,5	Draga idraulica
2) Coop. Pesc. Unione Esercenti Pesca S. Francesco d'Assisi di Torre Annunziata	1 CS 1041	14 luglio 1992	6,18	115	9,25	Draga idraulica
3) Soc. Coop. a r.l. Pescatori di molluschi bivalvi di Torre Annunziata	1 CS 983	10 aprile 1997	9,69	220	4,90	Draga idraulica

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 208

99A0071

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Termoli e Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che per il ritiro dell'unica autorizzazione alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica previsto, rispettivamente, nei compartimenti marittimi di Termoli e Napoli, è pervenuta nei termini consentiti una sola domanda per ciascuno di tali compartimenti;

Visto che la cancellazione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica è stata richiesta da titolari di licenza per tale tipo di attività;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nei compartimenti marittimo di Termoli e Napoli è, rispettivamente, unico il numero di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, le imprese ammesse al procedimento di ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei compartimenti marittimi, rispettivamente, di Termoli e Napoli, sono:

per Termoli:

Titolare	M.B.	T.S.L.	H.P.	Lung P.P.	Sistemi di pesca
1) Soc. Coop. Cala Matano S.r.l. con sede in Isole Tremiti	Nettuno TM 043	9,98	150	11,47	Draga idraulica, strascico

per Napoli:

Titolare	M.B.	T.S.L.	H.P.	Lung. P.P.	Sistemi di pesca
1) Coop. Pescatori molluschi bivalvi di Torre Annunziata	Napoli 10808	9,83	149	11,35	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 209

99A0072

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Civitavecchia, sono da ritirare complessivamente 2 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Civitavecchia è di 2 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande pervenute nei termini previsti per l'ammissione al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Civitavecchia la graduatoria è la seguente:

Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung P.P.	Sistemi di pesca
1) Cooperativa Pescatori «Villaggio Pescatori»	CV 2150	18 gennaio 1995	8,55	148	9,18	Draga idraulica, circuizione, attrezzi da posta, palangari
2) Cooperativa Pescatori «Villaggio Pescatori»	CV 2174	10 luglio 1995	1,42	74	6,58	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari, lenze

Art. 3.

Ai fini della corresponsione delle indennità previste dall'art. 4, punti 1 e 2 del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, si fa riserva di ulteriori accertamenti in merito alla graduatoria di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 205

99A0073

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Manfredonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Manfredonia, sono da ritirare complessivamente 8 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Tenuto conto che le domande pervenute nei termini previsti — complessivamente 2 — sono inferiori al numero di autorizzazioni da ritirare nel compartimento marittimo di Manfredonia - 8;

Valutata l'opportunità di rinviare l'individuazione delle sei unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro dell'autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Manfredonia è di 8 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande presentate per l'ammissione al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Manfredonia, la graduatoria per le complessive 2 domande pervenute nei termini previsti, è la seguente:

Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung P.P.	Sistemi di pesca
1) Biscotti Nicola	Madonna dei 7 veli 4MF 588	11 luglio 1986	9,66	150	11,28	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
2) D'Addetta Rosario Francesco	Domenica Madre 4MF 562	22 marzo 1994	5,92	52	9,74	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta

Con successivo decreto, si provvederà ad integrare la graduatoria di cui al precedente art. 2 con ulteriori sei unità da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorità determinato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere *a), b), c)* e *d),* del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 215

99A0074

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Roma, sono da ritirare complessivamente 21 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti, sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Considerato che nel periodo 1° luglio 1995-4 settembre 1998, le unità iscritte nei RR.NN.MM.GG. dell'ufficio locale marittimo di Torvajanica, rispettivamente ai numeri 5Roma 009 — in disarmo dal 26 gennaio 1995 al 27 aprile 1998 — e 5Roma 046, risultano non aver effettuato la cattura dei molluschi bivalvi, così come comunicato dalla Capitaneria di porto di Roma con lettera n. 15/30420 in data 23 ottobre 1998, da cui si desume, altresì, che l'unità iscritta nei registri del medesimo ufficio al numero 5Roma 056 ha esercitato tale attività per complessivi giorni 14;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Roma è di 21 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande presentate per l'ammissione al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Roma, la graduatoria è la seguente:

Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung P.P.	Sistemi di pesca
1) Rota Antonio	Stella Azzurra Roma 7964	14 maggio 1986	9,97	130	12,42	Draga idraulica, attrezzi da posta
2) Di Biase Massimo	Stella Polare Roma 7877	23 maggio 1986	9,39	130	9,08	Draga idraulica, attrezzi da posta
3) Romano Antonio	Minerva Roma 7948	23 maggio 1986	8,71	130	7,30	Draga idraulica, attrezzi da posta
4) Dell'Uomo Gregorio	Mosè Roma 7880	23 maggio 1986	7,98	125	8,71	Draga idraulica, attrezzi da posta
5) Ranucci Remo	Saturno I Roma 7920	23 maggio 1986	7,91	150	11,89	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari, circuizione, lenze
6) Amitrano Andrea	Nettuno Primo 1Roma 2267	24 maggio 1986	9,32	149	9,04	Draga idraulica, attrezzi da posta
7) Gratta Maurizio	Matteo 1Roma 2273	24 maggio 1986	6,91	100	9,73	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari
8) Indiati Addone	5Roma 019	5 giugno 1986	9,22	115	6,84	Draga idraulica, attrezzi da posta, rastrello da natante
9) Camerota Giovanni	5Roma 001	5 giugno 1986	8,00	97	8,45	Draga idraulica, attrezzi da posta
10) Romano Onorato Liberato	Maria Stella 1Roma 2015	9 luglio 1986	9,63	115	10,94	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari
11) Di Meglio Silverio	Corsaro Nero 1Roma 2200	26 novembre 1986	8,15	145	9,77	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari
12) Nannetti Vincenzo	Rosella Roma 7924	16 dicembre 1986	9,55	125	7,78	Draga idraulica, attrezzi da posta, strascico, palangari
13) Trifelli Ercole e Trifelli Sandro	5Roma 047	19 marzo 1987	9,95	132	12,1	Draga idraulica, attrezzi da posta, circuizione, palangari
14) Bruno Pasquale	Enrica Roma 8026	27 febbraio 1989	13,68	130	10,39	Draga idraulica, attrezzi da posta
15) Di Biase Giuseppe e Di Biase Pasquale	Filippo Padre Roma 7958	3 maggio 1989	8,04	130	10,09	Draga idraulica, attrezzi da posta
16) Gallo Domenico	Maria ss.neve Roma 8060	31 dicembre 1991	9,99	149	12,61	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari
17) Gratta Luciano	Cinzia 1Roma 2067	22 maggio 1992	9,93	149	10,75	Draga idraulica, attrezzi da posta
18) Romano Mario Gerardo	Maria Adue 1Roma 2198	22 maggio 1992	8,62	220	8,69	Draga idraulica, attrezzi da posta
19) Micco Armando	Borea Roma 8009	15 settembre 1992	9,47	131	9,90	Draga idraulica, attrezzi da posta
20) Romano Vincenzo	Fabrizio Roma 7821	10 ottobre 1994	5,03	120	8,05	Draga idraulica, attrezzi da posta
21) Nannetti Antonio	Roma 7905	20 dicembre 1996	5,32	40	7,83	Draga idraulica, attrezzi da posta, circuizione, rastrello da natante, palangari, lenze

Art. 3.

I signori Conti Michele, Conte Giuseppe e Trifelli Giancarlo, in qualità di armatori e proprietari delle unità da pesca iscritte nei RR.NN.MM.GG di Torvajanica rispettivamente ai numeri 5Roma 056, 5Roma 009 e 5Roma 046, in virtù delle considerazioni di cui alle premesse del presente decreto, risultano non aver effettuato nel periodo 1° luglio 1995-4 settembre 1998 la cattura dei molluschi bivalvi - 5Roma 009 e 5Roma 046 - o averla effettuata nel medesimo periodo, per complessivi giorni 14 - 5Roma 056 - e, pertanto, non sono ammessi alla procedura per il ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi ed annessa corresponsione della relativa indennità.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 213

99A0075

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 dicembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1998, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 26 ottobre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1998, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di settembre per la semestralità dal 1° ottobre al 1° aprile successivo e alla fine del mese di marzo per la semestralità dal 1° aprile al 1° ottobre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due

la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso semestrale — calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini — che, a norma del secondo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà adottato in sostituzione del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, e che verrà rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità. La sostituzione verrà dichiarata con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° aprile 1999 e l'ultima il 1° ottobre 2005.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2005, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi-

limento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 4 gennaio 1999 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per novantatre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

99A0082

DECRETO 23 dicembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, di durata triennale, con godimento 1º novembre 1998, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effetture operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modatà di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novem-

bre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50% - 1° novembre 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2001, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2001, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente

decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca

d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 12.

Il 4 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per sessantatre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

99A0083

DECRETO 23 dicembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, di durata quinquennale, con godimento 1° ottobre 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma, che prevede che il consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro nonché l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati partecipanti in unità euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 12 e 26 ottobre, 11 novembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4% - 1° ottobre 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° ottobre 2003, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappre-

sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1º ottobre 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 4 gennaio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 4 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 7 gennaio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 7 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 96 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarens»

Estratto decreto n. 333 del 20 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Upsamedica S.p.a., con sede in via Agnello, 18 - 20121 Milano, codice fiscale n. 09649610152.

Specialità: CLARENS:

im iv 10 fiale 600 USL/2 ml, A.I.C. n. 026866069;

50 capsule 250 USL, A.I.C. n. 026866071,

è ora trasferita alla società Schiapparelli Farma S.r.l., con sede in via Ragazzi del '99, 5 - 40100 Bologna, codice fiscale n. 00160050662.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inabrin»

Estratto decreto n. 577 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale n. 07089990159.

Specialità: INABRIN:

4 compresse rivestite 200 mg, A.I.C. n. 023532056;

10 compresse rivestite 200 mg, A.I.C. n. 023532068,

è ora trasferita alla società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale n. 08572280157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uni Dur»

Estratto decreto n. 580 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering Plough Products Inc., Carretera Estatal 686, Manati - Puerto Rico - 00701 USA, rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Specialità: UNI DUR:

30 compresse ril. controllato 600 mg, A.I.C. n. 028158018;

30 compresse ril. controllato 400 mg, A.I.C. n. 028158020,

è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frivent»

Estratto decreto n. 581 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering Plough S.p.a., con sede in via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano, codice fiscale n. 00889060158.

Specialità: FRIVENT:

30 compresse ril. controllato 600 mg, A.I.C. n. 029554019;

30 compresse ril. controllato 400 mg, A.I.C. n. 029554021,

è ora trasferita alla società Dompè S.p.a., con sede in via Campo di Pile s.n. - 67100 L'Aquila, codice fiscale n. 01241900669.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nivadil»

Estratto decreto n. 582 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Dibra S.p.a., con sede in piazza Velasca, 5 - 20122 Milano, codice fiscale n. 07785990156.

Specialità: NIVADIL:

30 capsule 8 mg, A.I.C. n. 029323019;

50 capsule 8 mg, A.I.C. n. 029323021;

30 capsule 16 mg, A.I.C. n. 029323033;

50 capsule 16 mg, A.I.C. n. 029323045,

è ora trasferita alla società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in via Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale n. 00394440481.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artaxan»

Estratto decreto n. 584 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, - 20021 Baranzate di Bollate, Milano, codice fiscale n. 03524320151.

Specialità: ARTAXAN:

20 flac.ni orali monodose 1 g, A.I.C. n. 026672055;

30 compresse rivestite 1000 mg, A.I.C. n. 026672079;

30 bustine 1000 mg, A.I.C. n. 026672081,

è ora trasferita alla società Istituto farmabiologico Malesci S.p.a., con sede in via Lungo L'Ema, 7, località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virlix»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 605 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: VIRLIX, 20 compresse 10 mg. A.I.C. n. 027811037.

Società Mediolanum farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo n. 31 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, riduzione periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: amido di mais eliminato, lattosio 66,4 mg, povidone eliminato, cellulosa microcristallina 37 mg, silice colloidale 0,6 mg, magnesio stearato 1,2 mg, idrossi-propil-metil-cellulosa 2,16 mg, polietilenglicole 0,22 mg, titanio biossido 1,08 mg, talco eliminato.

È altresì autorizzata la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A11240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 619 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: VENTOLIN, 1 contenitore sospensione pressurizzata per inalazione 200 erogazioni 100 μg, A.I.C. n. 022984052.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: propellente HFA 134a (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati anche dalla società Glaxo Operations UK Ltd, nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna) e dalla società Glaxo Wellcome S.A., nello stabilimento sito in Aranda de Duero (Burgos - Spagna);

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. negli stabilimenti siti in Verona, via A. Fleming n. 2 e San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti nonché la vecchia denominazione della forma farmaceutica «flacone aerosol» precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 635 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: OMNISCAN:

flacone 10 ml, A.I.C. n. 028993018;

flacone 15 ml, A.I.C. n. 028993020;

flacone 20 ml, A.I.C. n. 028993032.

Società Nycomed Imaging AS, Nycoveien, 2 - Oslo (Norvegia).

Rappresentante per l'Italia Nycomed S.p.a., piazza S. Eustorgio n. 2 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche limitatamente all'estensione dell'uso in cavità corporee (total body) ed uso in pediatria.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A11241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintotrat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 641 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: SINTOTRAT, crema g 20, A.I.C. n. 025753017.

Società Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica specifiche relative agli eccipienti di un medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini);

modifica eccipienti.

È approvata la modifica specifiche relative agli eccipienti e la conseguente modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: 100 g di crema contengono:

principio attivo invariato;

eccipienti: esteri poliglicolici di acidi grassi (Xalafin 15) g 24, olio di silicone 350 cP g 1, glicole propilenico g 5, glicerina g 5, metile p-idrossi benzoato g 0,09, propil p-idrossi benzoato g 0,034, acido etilendiamminotetracetico g 0,01, acqua depurata g 64,39.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A11239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verecolene C.M.»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 649 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: VERECOLENE C.M., 20 compresse rivestite 5 mg, A.I.C. n. 033708013.

Società Maggioni S.p.a., via Zambeletti s.n.c. - 20100 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 36,000 mg, talco 8,500 mg, amido di mais 4,000 mg, polietilenglicole 6000 (eliminato), cellulosa acetoftalato (eliminato), titanio biossido 1,600 mg, etile ftalato 1,500 mg, gelatina 1,000 mg, cera bianca 0,100 mg, saccarosio 15,850 mg, beenato di glicerolo 1,500 mg, polivinilpirrolidone 0,300 mg, sorbitolo 70% 0,400 mg, copolimero dell'acido metacrilico 1,750 mg, magnesio stearato 0,300 mg, gomma lacca 0,800 mg, gomma arabica 0,900 mg, magnesio carbonato 0,500 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A11237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antepsin»

Estratto decreto M.C.R. n. 612 del 17 dicembre 1998

Specialità medicinale: ANTEPSIN nella forma e confezione 20 bustine di polvere granulare da 2 g.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Michele degli Scalzi, 73 - Pisa, codice fiscale n. 00108790502.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione: 20 bustine di polvere granulare da 2 g viene autorizzata la confezione 30 bustine polvere orale da 2 g;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace, 25/A, San Prospero (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine polvere orale da 2 g;

A.I.C. n. 022803074 (in base 10), 0PRWN2 (in base 32);

classe: «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera Cipe 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 022803050 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A11242

BANCA D'ITALIA

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari

Con note del 9 e 23 docembre 1997 la Banca d'Italia ha fornito indicazioni operative in base alle quali le società cooperative finanziarie e altri soggetti non costituiti in forma societaria, tra cui le «casse peote», possono — entro il 31 dicembre 1998 — adeguare la propria operatività alle vigenti disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

In particolare è stato precisato che i soggetti in questione che concretamente svolgono le attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito nei confronti degli associati in violazione delle riserve di attività, penalmente tutelate, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario), possono, entro il predetto termine, presentare la domanda di autorizzazione all'attività bancaria ovvero procedere alla dismissione dei rapporti di deposito, astenendosi, in ogni caso, dall'instaurare nuovi rapporti. Per gli organismi non costituiti in forma societaria, è stata altresì prospettata la possibilità di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati alla compagine sociale di banche locali (ad es., banche di credito cooperativo) operanti nei rispettivi ambiti di insediamento.

Successivamente all'emanazione di tali disposizioni, alcuni organismi hanno presentato formalmente la domanda di autorizzazione all'attività bancaria; per tali istanze è in corso l'istruttoria della Banca d'Italia.

Ciò posto, al fine di portare a termine i procedimenti amministrativi in corso presso la Banca d'Italia e avute presenti le difficoltà di diversi operatori ad adeguarsi alla disciplina sopra richiamata entro il 31 dicembre 1998, si fa presente che le società cooperative finanziarie e altri soggetti non costituiti in forma societaria — denominati o meno «casse peote» — che abbiano presentato la domanda di autorizzazione all'attività bancaria possono proseguire la propria attività fino al 31 dicembre 1999. Entro il medesimo termine, i soggetti della specie che, viceversa, non abbiano presentato tale istanza, possono completare le operazioni di dismissione dei rapporti di deposito. In tali casi, resta, ovviamente, fermo che i soggetti in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

Nel far riserva di modificare nei termini di cui sopra le istruzioni di vigilanza sulla materia, si precisa che le presenti disposizioni hanno immediata applicazione.

99A0076

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare N01X (Diritto privato) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto suddetto dovranno presentare domanda al preside della facoltà di giurisprudenza, via Laura, 48 - 50121 Firenze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0063

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questo Ateneo sono vacanti due posti di ricercatore universitario, per i seguenti settori scientifico-disciplinari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare n. K04X - Automatica, un posto;

settore scientifico-disciplinare n. K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un posto.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli ricercatori di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A0064

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 22 dicembre 1998, n. 289/E, concernente: «Addizionale comunale all'Irpef. Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pubblicazione delle deliberazioni comunali». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 24 dicembre 1998).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al primo rigo, dove è scritto: «... avviso di adozione della deliberazione in questione, riportante i suoi estremi, la misura *dell'adozione* deliberata e l'anno di competenza.», leggasi: «... avviso di adozione della deliberazione in questione, riportante i suoi estremi, la misura *dell'addizionale* deliberata e l'anno di competenza.».

Inoltre, nella medesima pag. 14, al quinto capoverso, dove è scritto: «Queste ultime, previa verifica dell'osservanza, da parte dei comuni, del limite *massimi* di variazione d'aliquota ...», leggasi: «Queste ultime, previa verifica dell'osservanza, da parte dei comuni, del limite *massimo* di variazione d'aliquota ...».

99A0118

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.